ıziano



COMUNE DI PAGNO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

L'anno millenovecentonovant atre

addì ventotto del mese di

giugno

alle ore 21,00

nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo

Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria

prima

convocazione.

Sono presenti i Signori:

			Pręs.	A551\
1)	COSTA Celestino	Sindaco	Х	
2)	VALLA Ezio	Ass. Anz.	X	
3)	RIBOTTA Giovanni	Ass. Eff.	Х	
4)	GARNERO Mauro	Ass. Suppl.	X	
5)	MARTINO Ivo	Ass. Suppl.	X	
6)	BELLINO Graziano	Consigliere	. <u>Х</u>	
7)	BONETTO Piera	»	X 	
8)	DONALISIO Gabriele	33	.X	
9)	GIUSIANO Lionello	»		Х
10)	LINGUA Roberto	»	.X	
11)	MAERO Luigi	»	Х	
12)	MATTIO Eraldo	»	.X	
13)	PEJRONE Franca	3>	Х	
14)	SOLERI Paola	>>	Х	******
15)	SOLER! Riccardo	25	Х	******

Con l'intervento e l'opera del Signor

Pirri Dr. Ferdinando

(1)

Segretario Comunale

nella sua

il Signor

Costa Celestino

Sindaco qualità di (2)

e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la

assume la presidenza

trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è in corso di pubblicazione state:pubblicato

per 15 giorni consecutivi e cioè dal 29/6/1993

_{al} 13/7/1993

all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 3 Legge 9-6-1947

n. 530.

OPPOSIZIONI

Gamunicato: al CO.RE.CO

Trasmesso

Sezione di SALUZZO IL 29/6/1993

Prot. N. 1191

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 59/60 della Legge 10 febbraio

Oggetto: SSAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la legge 7/8/1990, N° 241, recante disposizioni normative sul procedimento amministrativo e diritto di accesso:
- Visti gli artt. 22 e seguenti della citata legge 241/1990, inerenti alla statuizione dei criteri e modalità connotanti l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso le pubbliche amministrazioni;
- Visto lo schema di regolamento, all'uopo predisposto, concretantesi in N° 19 articoli e disciplinante, in maniera articolata l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi esistenti presso questa Amministrazione;
- Esaminatolo con analiticità e puntualità, e ritenutolo meritevole di approvazione;
- Visto l'art. 32 della legge 8/6/1990, N° 142;
- → Visto lo Statuto Comunale;
- Rilevato che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di legittimità ex art. 53 della legge 8/6/1990, N° 142;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato regolamento, concretantesi in N° 19 articoli e disciplinante in maniera articolata l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi esistenti presso questa Amministrazione.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ser nti

le

RIPUBBLICATO

All' Albo Pretorio

per _____5___


giorni consecutivi

dal 20/3/2003

al 5/8/1993

opposizioni:

NEGRINA



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Al fine di assicurare la più ampia trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolginto imparziale, il presente regolamento disciplina l'accesso, da parte di chiunque vi abbia interesber la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alla documentazione amministrativa, in conforlà dei principi dettati da Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2

Esercizio del diritto di accesso

Il diritto di accesso si esercita mediante la presa visione ed il rilascio di copia dei documenti amnistrativi secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

ArL 3

Accesso ai documenti amministrativi

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, l'accesso è consentito a tutti i documenti amminiitivi formati dal Comune o che siano, comunque, nella sua disponibilità.

Arl 4

Esclusione

È escluso l'accesso a quelle categorie di documenti per le quali la legge ovvero gli speciali regolati comunali stabiliscono espressamente l'obbligo della segretezza o, comunque, il divieto di dijazione.

Non è altresì ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, ninistrativi generali, di pianificazione, di programmazione e dei procedimenti tributari.

Art. 5

Differimento

L'accesso ai documenti amministrativi può essere differito sino a quando la loro conoscenza può

impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa anche comprometten-

c

Art. 6

Provvedimento di esclusione o di differimento

Il provvedimento di esclusione o di differimento dell'accesso deve essere motivato e comunicato al richiedente entro gli stessi termini di cui agli artt. 8 e 13. In caso di differimento deve, inoltre, es-

Il provvedimento deve indicare sempre il termine e l'autorità a cui il richiedente può ricorrere.

uŋ ric

lla:

nte

AI. : deg La

Non s tivi ava enti di c diti dal

VISIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 7 Richiesta

Coloro che intendono prendere visione dei documenti amministrativi devono presentare dofanda in carta libera, indirizzata al Sindaco, eventualmente utilizzando moduli predisposti dalla amfinistrazione, precisando i motivi della richiesta dai quali sia rilevabile un interesse concreto, attuale personale.

Art. 8 Termine

Il responsabile dell' ufficio/servizio che ha formato i documenti o che li detiene stabilmente, counica entro 15 giorni

richiedente il giorno e l'orario della visione.

In ogni caso il diritto di visione dovrà essere consentito entro i termini di giorni 30 lla présentazione della domando al protocollo per i documenti riferibili all' anno in corso o al precente e di giorni 30 anche per gli altri documenti.

Art. 9 Modalitā

Al fine di assicurare la conservazione degli atti originali, verranno, di norma, dati in visione le codegli stessi.

La visione dei documenti è gratuita

Art. 10 Deroghe

Non sono soggette alle disposizioni che precedono le richieste di visione di documenti amminiivi avanzate dai consiglieri comunali per P espletamento del mandato, dal difensore civico, dai inti di corsi di formazione e/o aggiornamento del personale dipendente nonchè di corsi-concorso liti dal comune.

Ari. 11 Consultazione libera

la apposita sala della residenza comunale, opportunamente segnalata ed attrezzata, è messo a disposizione, in libera ed informale visione, nell'orario d'ufficio il seguente materiale;

- Raccolta delle leggi e dei decreti dello Stato
- Raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- Raccolta delle leggi della Regione
- Raccolta del bollettino ufficiale della Regione
- Raccolta del foglio annunzi legali
- Statuto del Comune
- Regolamenti comunali
- Tariffe delle Imposte, tasse e servizi comunali
- Bandi di concorso

RILASCIO DI COPIE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 12 Richiesta

Le domande di rilascio di copie o estratti di documenti amministrativi, in regola con il bollo ed irizzate al Sindaco, vanno presentate per iscritto, eventualmente utilizzando moduli predisposti Amministrazione, precisando i motivi della richiesta dai quali sia rilevabile un interesse concreatuale e personale.

Art. 13 Termine

Il responsabile dell' ufficio/servizio, che ha formato i documenti o che li detiene stabilmente, riia le copie o gli estratti richiesti entro i termini di giorni 30 , dalla presentade della domanda al protocollo, per i documenti riferibili all'anno in corso o al precedente e di mi 30 anche per gli altri documenti.

Art. 14 Modalità

Il rilascio di copie è soggetto soltanto al rimborsodel costo di riproduzione salvo le disposizioni jateria di bollo e diritti d'ufficio.

NORME FINALI

Art. 15

Doveri dei dipendenti

l dipendenti comunali hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione per l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Art. 16

Silenzio - rifiuto

La domanda di accesso alla documentazione amministrativa si intende rifiutata trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa al protocolio.

Art. 17

Contenzioso

Contro le determinazioni concernenti il diritto accesso ed in caso di silenzio-rifiuto l'interessato può ricorrere, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale.

Art. 18

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso ciascun ufficio/servizio comunale in libera visione al pubblico

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'espletamento del controllo preventivo di legittimità da parte dell'organo regionale di controllo.—